



COMUNE DI DIAMANTE

(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N.	22
DATA	20-03-2026

OGGETTO:	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI
----------	--

L'ANNO **DUEMILAVENTISEI**, IL GIORNO VENTI DEL MESE DI MARZO ALLE ORE 16.30, CON CONTINUAZIONE, NELLA SALA DELLE ADUNANZE CONSILIARI.

ALLA PRIMA/~~SECONDA~~ CONVOCAZIONE IN SESSIONE ~~ORDINARIA~~/STRAORDINARIA CHE E' STATA PARTECIPATA AI SIGNORI CONSIGLIERI A NORMA DI LEGGE RISULTANO ALL'APPELLO NOMINALE:

	PRESENTE	ASSENTE
1) ORDINE ACHILLE	X	
2) PRESTA MARTINA	X	
3) SOLLAZZO SIMONE	X	
4) BARTALOTTA FRANCESCO	X	
5) BELCASTRO MICAELA	X	
6) CASELLA MARIANO	X	
7) BENVENUTO FLAVIA	X	
8) PERROTTA ANTONINO		X

	PRESENTE	ASSENTE
9) MAGLIANO ANNAMARIA	X	
10) PASCALE GIUSEPPE	X	
11) PASCALE MARCELLO	X	
12) CAUTERUCCIO ANTONIO	X	
13) MARSIGLIA DANIELA		X

ASSEGNATI	N.	13
IN CARICA	N.	13

PRESENTI	N.	11
ASSENTI	N.	2

RISULTANO CHE GLI INTERVENUTI SONO IN NUMERO LEGALE:

PRESIEDE IL CONSIGLIERE **MARIANO CASELLA** NELLA SUA QUALITÀ DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE;

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE **Avv. Rosa SANTORO**.

IL PROPONENTE

PREMESSO CHE:

- La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 206 del 30 dicembre 2025), ai commi 102-110, introduce nuove disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate locali, consentendo agli Enti di deliberare l'esclusione delle sanzioni amministrative per i carichi affidati alla riscossione coattiva;
- Tale facoltà è volta a favorire la riscossione delle entrate comunali (tributarie e patrimoniali) in sofferenza, garantendo al contempo un sollievo finanziario ai contribuenti in regola con il pagamento del tributo base e degli interessi.

VISTI:

- Il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), in particolare l'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale e l'art. 52 relativo alla potestà regolamentare in materia di entrate proprie;
- Il Regolamento Generale delle Entrate del Comune;

CONSIDERATO CHE:

- L'Ente intende avvalersi della facoltà prevista dalla norma nazionale per ridurre il contenzioso pendente e accelerare l'incasso di somme già iscritte a ruolo o oggetto di ingiunzione;
- La definizione agevolata riguarda le entrate, anche tributarie, i cui carichi siano stati trasmessi al soggetto incaricato della riscossione o notificati tramite ingiunzione fiscale/accertamento esecutivo entro i termini previsti dalla legge;

DATO ATTO CHE è stato appositamente predisposto l'allegato REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI che definisce le modalità di presentazione dell'istanza, il numero massimo di rate, le scadenze ecc.;

ACQUISITO l'allegato parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b). punto 7, del D. Lgs. 267/2000;

RITENUTO necessario rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, D.lgs. n. 267/2000 onde attivare rapidamente le disposizioni del nuovo Regolamento;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati

1. DI APPROVARE il "REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI" in attuazione dei commi 102-110 della Legge di Bilancio 2026, composto da n. 9 articoli, allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale

2. DI DARE ATTO CHE:

- a. con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le eventuali disposizioni comunali con esso contrastanti;

- b. il Responsabile del Procedimento è individuabile nella persona del Responsabile de SETTORE II – RAGIONERIA, TRIBUTI, PERSONALE demandando ad esso gli adempimenti conseguenti;
3. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del TUEL, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito.



IL PROPONENTE - IL SINDACO

Avv. Achille ORDINE

P A R E R I

ARTICOLO 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

SETTORE II

ESPRIME PARERE: FAVOREVOLE=====

DIAMANTE, LI 16.03.2026



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

GIOVANNI GAMBA

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO RAGIONERIA

ESPRIME PARERE: FAVOREVOLE=====

DIAMANTE, LI 16.03.2026



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

GIOVANNI GAMBA

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA LA LETTURA DELLA PROPOSTA PRIMA TRASCRITTA;

VISTI I PARERI ESPRESSE DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI, PER QUANTO DI RISPETTIVA COMPETENZA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 DEL D.LGS. N. 267/2000;

VISTO IL VERBALE DEL 09.03.2026 DELLA COMMISSIONE REGOLAMENTI

VISTO IL PARERE FAVOREVOLE ESPRESSO DAL REVISORE UNICO DEI CONTI CON **VERBALE N. 6 DEL 16.03.2026**

VISTO L'ESITO DELLA VOTAZIONE:

PRESENTI N. 11 ; ASSENTI N. 2 ; VOTANTI N. 11 ; VOTI FAVOREVOLI N. 11 ;

VOTI CONTRARI N. () ;

ASTENUTI N. ()

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta evidenziata in narrativa

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Ary. Rosa SANFORO)



IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Mariano CASELLA)

IL CONSIGLIO COMUNALE, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE HA DICHIARATO LA DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 134, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000

PRESENTI N. 11 ; ASSENTI N. 2 ; VOTANTI N. 11 ; VOTI FAVOREVOLI N. 11)
VOTI CONTRARI N.)
ASTENUTI N.)

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Rosa SANTORO)



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Mariano CASELLA)

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO,

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ESSENDO STATA DICHIARATA TALE CON VOTAZIONE SEPARATA.

Diamante, li 26/03/2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Alberto SETTEMBRE)

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL PER DECORSO DEL TERMINE DI PUBBLICAZIONE SENZA ESITO DI RICORSI.

Diamante, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Alberto SETTEMBRE)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA.

Diamante, li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Alberto SETTEMBRE)

VIENE AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO ON LINE IL GIORNO _____ PER LA PRESCRITTA PUBBLICAZIONE

Diamante, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Seduta di Consiglio Comunale del 20.03.2026 ore 16.30

OTTAVO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Si passa all'ottavo punto all'ordine del giorno.

Illustra la proposta il Sindaco che si dice soddisfatto per il fatto che su questo testo c'è stato un intenso lavoro di tutta la commissione regolamenti ed invitala l'opposizione e tutti i consiglieri a votare favorevolmente. Nell'illustrare i punti principali anticipa che saranno poi realizzati dei video informativi per facilitare la comprensione di questo regolamento ai contribuenti che vogliono approfittare della possibilità dallo stesso offerta. Sottolinea lo sforzo profuso ed il grande risultato raggiunto dando la possibilità a chi non è stato in grado di poter regolarizzare la propria posizione nei confronti dell'Ente.

Il consigliere Causeruccio Antonio annuncia il proprio voto favorevole,

Si passa la votazione.

Si approva unanimità la proposta.

Si approva all'unanimità l'immediata esecutività.

COMUNE DI DIAMANTE

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE
COMUNALI**

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento¹

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, **anche tributarie**, non riscosse a seguito di provvedimenti di **ingiunzioni di pagamento** di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di **accertamenti esecutivi** di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da **ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi** relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2023;

b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2023.

3. Per le **sanzioni amministrative**, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo, in capo al Comune / l'Affidatario / Concessionario.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.

6. Il Comune / l'Affidatario / Concessionario, su istanza del debitore, da presentarsi entro il **10.07.2026** comunica, **entro i successivi novanta giorni**, anche attraverso l'Affidatario / Concessionario, **sull'indirizzo e mail fornito dal contribuente al**

¹ Lo schema proposto riguarda tutte le entrate comunali, ma il Comune può limitare l'applicazione ad un solo tributo (ad esempio solo per Tarsu, Tares e Tari) o ad una sola entrata patrimoniale (ad esempio solo per le contravvenzioni al Codice della strada), o solo ad alcune delle due categorie. Inoltre, la definizione si riferisce ai crediti **da accertamenti definitivi, anche se non ancora avviati alla riscossione coattiva.**

momento della presentazione della domanda, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata².

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune o al centro di responsabilità indicato nel precedente articolo 2, la sua volontà di avvalersene i tutto o in parte, rendendo entro **30 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 6**, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune / Affidatario / Concessionario mette a disposizione sul proprio sito *internet* **entro il termine di 60 giorni** dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore, previa corrispondente ricognizione delle posizioni debitorie per le quali avanza richiesta di definizione agevolata, indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento **nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 2**.

2. Il Comune / Affidatario / Concessionario entro il termine **di 60 giorni dal ricevimento della domanda, notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, avvalendosi delle stesse modalità utilizzate per procedere alla comunicazione di cui all'art. 2 comma 6 (e - mail, etc)**, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro 30 giorni dal ricevimento della notifica di cui al comma 2 che precede;

b) ovvero, versamento nei termini previsti dalle sottostanti tabelle:

Tabella A			Tabella B		
DEBITI SCATURITI DALLA EMISSIONE DI SOLLECITI DI PAGAMENTO E/O DI AVVISI DI ACCERTAMENTO	DA NR. RATE	A NR. RATE	DEBITI SCATURITI DALL'EMISSIONE DI UN'INGIUNZIONE FISCALE E/O DI SUCCESSIVI ATTI DELLA PROCEDURA CAUTELARE ED ESECUTIVA AD ESSA COLLEGATI.	DA NR. RATE	A NR. RATE
	MIN.	MAX.		MIN.	MAX.
a) fino a 100 euro.....	UNICA SOLUZIONE		a) fino a 100 euro.....	UNICA SOLUZIONE	
b) da euro 100,01 a euro 300,00.....	1	6	b) da euro 100,01 a euro 300,00.....	1	6
c) da euro 300,01 a euro 500,00	1	12	c) da euro 300,01 a euro 500,00	1	12
d) da euro 500,01 a euro 1.500,00	1	18	d) da euro 500,01 a euro 1.500,00	1	18
e) da euro 1.500,01 a euro 3.000,00 ...	1	24	e) da euro 1.500,01 a euro 3.000,00 ...	1	24
f) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00	1	36	f) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00	1	36
g) da euro 6.000,01 a euro 50.000,00 .	1	72	g) da euro 6.000,01 a euro 50.000,00 ..	1	72
h) da euro 50.000,01.....	1	120	h) da euro 50.000,01.....	1	120

² Lo schema di regolamento considera l'esistenza di un solo centro di riferimento per tutte le fattispecie oggetto di definizione agevolata (il Comune, o un affidatario). I riferimenti dovranno essere aggiornati nel caso in cui ci siano diversi centri di responsabilità preposti alla fornitura delle informazioni e alla ricezione delle richieste.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del **2 per cento annuo**.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune / Affidatario / Concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere, sia con il Comune che con l'Affidatario / Concessionario.
2. Alla definizione agevolata possono accedere tutti i contribuenti con posizioni debitorie tributarie nei confronti del Comune di Diamante, anche se decaduti da precedenti rateazioni.
3. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune / Affidatario / Concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore³

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune / Affidatario / Concessionario relativamente ai debiti definibili, **dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1**, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite,

³ In analogia a quanto previsto dall'art. 1, comma 96, legge n. 199 del 2025. Al contrario, non si ritiene regolamentabile una previsione simile a quella prevista dal comma 98 della legge n. 199 del 2025. Tale disposizione prevede che alle somme occorrenti per aderire alla definizione agevolata, che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili. Ciò implica che, ai fini della definizione, i crediti anche non dotati di privilegio si trasformino in crediti prededucibili, con un evidente lesione delle ragioni degli altri creditori, che può essere disposta solo per legge e non per regolamento comunale.

l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo⁴, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione⁵.

⁴ È possibile depositare un atto di rinuncia a firma congiunta, ovvero un atto di rinuncia con in allegato un atto di accettazione alla rinuncia firmata dall'altra parte.

⁵ A condizione che alla delibera consiliare si attribuisca l'immediata esecutività.



COMUNE DI DIAMANTE

(Provincia di Cosenza)

REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 6

Data 16 marzo 2026

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

L'anno **DUEMILAVENTISEI**, il giorno **SEDICI** del mese di **MARZO** il sottoscritto **Dott. Domenico VALIA** Revisore Unico di questo Ente nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. **61** del **17.12.2024** procede ad esprimere il proprio parere in merito alla **PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI**;

VISTO lo schema di delibera e l'allegato **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI** predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO l'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), che prevede il parere obbligatorio del revisore sulle proposte di regolamento con riflessi sulla gestione economico-finanziaria;

RICHIAMATI i commi 102-110 della Legge n. 206 del 30 dicembre 2025 (Legge di Bilancio 2026), che attribuiscono agli Enti Locali la facoltà di deliberare la definizione agevolata (c.d. "Rottamazione-quinquies") dei carichi affidati alla riscossione coattiva o notificati tramite ingiunzione fiscale/accertamento esecutivo entro i termini previsti dalla legge;

CONSIDERATO CHE:

- **Ambito di applicazione:** Il regolamento in esame individua correttamente le entrate definibili (tributarie e patrimoniali) e il periodo temporale di riferimento in coerenza con la norma nazionale
- **Agevolazione:** La proposta prevede l'esclusione delle sanzioni amministrative, degli interessi di mora e delle sanzioni civili, mantenendo a carico del contribuente il tributo base, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e le spese di procedura

- **Rateizzazione:** Il piano di rateizzazione proposto appare compatibile con le esigenze dell'Ente e non pregiudica l'equilibrio finanziario del bilancio di previsione 2026-2028
- **Effetti sul bilancio:**
 - L'adesione alla definizione agevolata comporterà un'accelerazione nella riscossione dei residui attivi di dubbia esigibilità
 - L'abbattimento delle sanzioni non determina un minor gettito rispetto agli equilibri correnti, in quanto esistono accantonamenti nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE)
 - Si raccomanda all'Ente di monitorare l'effettivo incasso per procedere al corretto svincolo delle quote di FCDE in sede di rendiconto

VISTA la bozza di "REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA" trasmessa dal Responsabile del Settore II;
CONSIDERATO che l'aggiornamento si è reso necessario al fine di adeguare lo strumento alle modifiche legislative intervenute nonché per l'adeguamento dello stesso alle esigenze emerse negli anni;
VISTO l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del d.lgs.18 agosto 2000 n. 267, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

TUTTO CIO' PREMESSO

richiamate e considerate le vigenti disposizioni di legge

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di "REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI" che si compone di nr. 9 articoli.

Letto, approvato e sottoscritto



IL REVISORE UNICO DEI CONTI

(Dott. Domenico VALIA)

